

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1988

### Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

ONOREVOLI SENATORI. – L'evoluzione della chirurgia dei trapianti di organi dalla fase sperimentale a quella clinica, fino alla attuale consolidata esperienza nel trapianto di alcuni organi (rene, cuore), è stata da sempre seguita da una parallela normazione di cautela che consentiva, a determinate condizioni, l'effettuazione delle operazioni di prelievo delle parti di cadavere e del conseguente trapianto.

L'esigenza di adeguare al presente stadio della chirurgia in questione la disciplina contenuta nella legge 2 dicembre 1975, n. 644, è stata da tempo avvertita sia dal Governo che dal Parlamento, tant'è che nella VIII e nella IX legislatura il Senato ha redatto un testo unificato, approvato dallo stesso nella decorsa

legislatura, ma che non sembra suscettibile di prossima approvazione.

S'impone pertanto l'urgente necessità di una legislazione a stralcio che consenta di realizzare per il momento un punto fondamentale per attivare trapianti in misura il più vicino possibile alle richieste che emergono dalle consistenti liste di pazienti in attesa. Si tratta di consentire l'espianto degli organi in tutti gli ospedali ove ciò sia tecnicamente possibile, cioè negli ospedali dotati di reparti di rianimazione oltre che di chirurgia generale, senza la preventiva autorizzazione ministeriale, ora vigente.

Per permettere, poi, l'espianto multiplo di organi, viene altresì consentito alla *équipe* di medici autorizzati al trapianto di potere effet-

tuare il prelievo degli organi anche in strutture diverse da quella di appartenenza, superando la difficoltà di disporre, specie per i prelievi di cuore, fegato e pancreas, di apposite *équipes* specifiche per ogni ospedale. Così pure si prevede un più ampio raggio d'azione dei collegi medico legali previsti per l'accertamento della morte del probabile donatore, rispondendo, così, pienamente anche alla volontà del donante.

Gli interventi normativi, finalizzati alla necessità di poter utilizzare a pieno tutti gli organi disponibili a fini di trapianto, non vogliono essere riduttivi del disegno di legge di più ampio respiro attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 232) diretto a dare una disciplina organica della utilizzazione *post mortem* del corpo dei soggetti donanti, sia a fini di prelievo per trapianto terapeutico, che per finalità di ricerca e di insegnamento.

Essi anticipano, in coerenza con l'impianto del citato disegno di legge, le disposizioni più urgenti per superare l'attuale fase di stallo, che vede, da un lato, un crescente numero di soggetti in lista di trapianto e, dall'altro, la ridotta utilizzazione degli organi disponibili perchè il soggetto donante muore in strutture non autorizzate al prelievo e, spesso, non in grado di disporre dell'organo collegiale depu-

tato ad accertare la realtà della morte del donante, presupposto indefettibile per ogni intervento di prelievo degli organi.

L'articolo unico che si propone consta di tre commi: il primo modifica l'articolo 3, comma secondo, della legge n. 644 del 1975 nel senso di limitare, ai fini del prelievo, l'autorizzazione ministeriale alle case di cura private, mentre il prelievo può effettuarsi liberamente presso le strutture pubbliche che dispongono dei reparti indispensabili (rianimazione e chirurgia generale); il secondo legittima le *équipes* di trapianto a poter effettuare qualsiasi espianto di organi presso le strutture pubbliche citate senza più l'obbligo di un rapporto di servizio con le stesse, derivante sia da rapporto d'impiego che da convenzione (l'autorizzazione ministeriale di cui sono forniti ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della citata legge n. 644 del 1975 li pone nella condizione giuridica di poter effettuare i prelievi ove sia utile e necessaria la loro presenza) il terzo comma apporta le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della legge predetta, per esigenze di tempestivo adattamento del regolamento alle modifiche sopra indicate.

Il provvedimento non comporta spese e quindi non è soggetto al procedimento di cui all'articolo 2 della legge n. 67 del 1988.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:

«Le operazioni di prelievo possono essere effettuate presso tutte le strutture ospedaliere pubbliche dotate di reparti di rianimazione e di chirurgia generale. I medici preposti alle operazioni di prelievo sono tenuti ad effettuare tali operazioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'ordinamento vigente, ove esista la disponibilità degli organi ed entro i limiti e secondo le modalità stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanità».

2. All'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, sono aggiunti i seguenti commi:

«I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge.

I collegi medici previsti dall'articolo 3, ultimo comma, e dall'articolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza».

3. Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, sono riferite alle sole case di cura private.